

Regolamento Ue. A un convegno Ant il punto sull'applicazione

# Per l'eredità del bene all'estero possibile la scelta del regime

**Giorgio Costa**

Per i beni collocati all'estero a livello ereditario si può scegliere di utilizzare le norme vigenti dove il soggetto aveva la residenza abituale (cioè il centro della vita reale, che può essere diversa da quella anagrafica) oppure quella del paese di cui è cittadino. Si tratta dell'impatto di maggior rilievo del regolamento Ue 650/2012 che è entrato in vigore il 17 agosto scorso. Un'occasione importante per pianificare il destino delle proprietà che gli italiani hanno all'estero (o gli stranieri in Italia) anche perché diventa possibile, alternativamente, usare o la normativa del Paese

in cui si detengono i beni o quella del proprio stato anche se il bene è fisicamente all'estero. Con il regime fiscale che consegue alla scelta del sistema normativo.

Il punto sulle caratteristiche applicative del regolamento è stato fatto ieri a Bologna nel corso di un convegno organizzato dall'Ant (onlus di assistenza domiciliari ai malati oncologici) che trova nelle eredità il 10% dei fondi che le consentono di spendere circa 21 milioni l'anno per le cure di sostegno (l'altro pilastro è il 5 per mille che vale il 12% dei fondi). «In Italia - ha spiegato Raffaella Pannuti, presidente di Ant - solo l'8% della popolazione fa testa-

mento contro il 45% del Regno Unito e questa è un'occasione persa per decidere in prima persona cosa fare del proprio patrimonio». Una nuova spinta potrebbe arrivare - per chi ha beni all'estero e si calcola che siano 2,5 milioni gli immobili nella Ue che appartengono a persone fisiche che non risiedono nello Stato in cui l'immobile si trova e sono circa 450 mila le successioni internazionali che si aprono ogni anno in Europa - da una legislazione che consente di scegliere in maniera opportuna almeno le norme che disciplinano la successione stessa. «Si tratta - ha spiegato Domenico Damascelli, notaio a Bolo-

gna e professore di diritto internazionale - di una normativa che vale in tutta l'area comunitaria tranne Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca ma che si può applicare anche in territori esterni a essa, come ad esempio negli Stati Uniti». Il passaggio chiave dell'operazione è il certificato successorio europeo che può essere redatto, in Italia, solo dai notai. Peraltro l'Italia, dal punto di vista del trattamento fiscale dei passaggi ereditari, continua a essere il vero paradiso fiscale specie se la si compara con la Gran Bretagna dove, come ha sottolineato, Andrea Alberghini, dottore commercialista in Bologna ed esperto di fiscalità immobiliare all'estero, supera la franchigia di 325 mila sterline di sconta un'aliquota del 40 per cento». Una cosa di cui devono tener conto i circa 50 mila italiani che hanno casa a Londra.